

diritto volgare italico nel medio evo, nella *Riv. di legislazione comparata*, 1, 1905; Roberti, *Gli elementi del diritto italiano e la scuola stor. nazion. negli Studi senesi*, XXX, 1915; G. Segrè, *Elementi elleno-orientali del diritto privato dell'alto medio evo in Occidente*, nell'*Annuario della R. Università di Torino*, 1924.; Riccobono, *Storia del diritto antico e diritto romano*, negli *Annali del Seminario giur. di Palermo*, a. 1928.

Sul diritto veneto, si veda Besta, *Il dir. e le leggi civili di Venezia*, Venezia, 1900; Roberti, *Le magistrature giudiziarie veneziane*, Venezia, 1907-11. Sul diritto istriano e dalmata: Benussi, *L'Istria nel medio evo*, Trieste, 1906; Leicht, *Note ai doc. istriani di dir. priv.*, nella *Miscellanea in onore di A. Hortis*, Roma, 1910; Inchiostri, *Dir. rom. in Dalmazia*, nell'*Archeografo triestino*, XXXI, 1906; Jirecek, *Die Rumänen im Dalmazien*, negli *Atti dell'Acc. di Vienna*, XLVIII e XLIV, 1904. Sul diritto dell'Italia meridionale: Ciccaglione, *Le istituzioni sociali dei ducati napolet.*, Napoli, 1892; Besta, *Il dir. consuet. di Bari e la sua genesi*, nella *Riv. ital. per le scienze giur.*, XXXVI, 1903; Tamassia, *Il testamento del marito*, Bologna, 1905; Pitzorno, *Il dir. rom. nei doc. di Gaeta*, negli *Annali dell'Aten. di Perugia*, 1910; Schupfer, *Gaeta e il suo diritto*, nella *Riv. ital. per le scienze giur.*, LIV-LV, 1914-15. Sul diritto siculo: Siciliano, *Sul dir. greco-rom. privato in Sicilia*, nella *Riv. di storia e fil. del dir.* III, 1901; Ciccaglione, *Il dir. in Sicilia e nelle prov. bizantine*, nell'*Arch. stor. per la Sic. orientale*, XII, 1915. Sul diritto sardo: Besta, *Sardegna medioevale*, vol. II, Palermo 1910; Solmi, *Studi stor. sulle istituz. della Sardegna*, Cagliari 1917.

Tamassia, *L'assenza nella storia del dir. ital.*, nell'*Arch. giur.*, XXXVI, 1886; Andrich, *Lo scomparso secondo il dir. ven.*, nel *Nuovo Arch. Ven.*, 1907; Abignente, *La schiavitù*, Torino, 1890; Tamassia, *La manomissione ante regem*, nella *Riv. ital. di sociol.* VI, 1902; Bizzarri, *Ricerche sul dir. di cittadinanza*, negli *Studi senesi*, XXXIII, 1916; Tamassia, *Stranieri ed ebrei*, negli *Atti dell'Ist. ven.*, LXIII, 1904; id., *Jus affidandi*, negli *Atti cit.* LXXII, 1913.; Mor, *La manumissio in ecclesia*, in *Riv. di storia del dir. ital.*, 1928, I, p. 80 sgg.

§ 58. — Condizioni modificative della personalità.

La capacità giuridica può essere sospesa o limitata, nel suo esercizio o nel suo contenuto, da cause fisiche (età, sesso, sanità) e da cause morali (onore, grado sociale). Nel diritto germanico, la persona sottoposta a queste condizioni non era, come si diceva, padrona di